



PROVINCIA  
DI LODI

U.O. U.O.4 Sistemi verdi - Servizi a rete - Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Pianificazione territoriale provinciale - Protezione civile

Determinazione n° REGDE / 629 / 2020

Lodi 29-07-2020

**OGGETTO: BIOMET SRL (P.IVA 10542950968) CON SEDE LEGALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, 67 IN COMUNE DI BELGIOIOSO (PV). IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI MEDIANTE TRATTAMENTO BIOLOGICO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO (LO), LOCALITÀ BERGHENTE, 4. RIESAME DELL'AIA AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES E CONTESTUALE VARIANTE NON SOSTANZIALE AI SENSI DEL D.LGS. 387/2003, ADEGUATA AI REQUISITI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006 E AI SENSI DELL'ART. 29-NONIES DEL D.LGS. 152/2006**

### IL DIRIGENTE DELL'AREA 1 TECNICA

**Attesa** la propria competenza derivante dalla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/901/2019 del 30/09/2019;

**Visti:**

- Il d.lgs. 152/2006 e s.m.i.: "Norme in materia ambientale" e in particolare:
- Il d.lgs. 387/2003 e s.m.i.: "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*";
- il D.M. n. 10/09/2010: "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" e precisamente la parte III, punto 13.1, lettera j);
- Il d.lgs. 28/2011: "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30CE*";
- la d.g.r. n. IX/3298 del 18/04/2012: "*Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia*";
- la L.R. 26/2003 "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*";
- L.R. 24/2006: "*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*";

- il d.lgs. 46/2014: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativo alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione dell’inquinamento)”;
- la “Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione” del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il D.M. 104 del 15 aprile 2019: “Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- La d.g.r. n. X/5065 del 18/4/2016 “Indirizzi per l’applicazione del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014 ‘Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- La d.g.r. n. 2970/2012: “Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per l’esercizio uniforme e coordinato dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
- La d.g.r. n. 19461/2004: “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, Revoca parziale delle dd.gg.r n. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- la Legge 241/90 e s.m.i. ;

**Premesso che:**

- Biomet Srl è autorizzata alla costruzione ed esercizio di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti (mediante digestione anaerobica e compostaggio) derivanti da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (FORSU) unitamente a scarti vegetali per la produzione di compost e di energia elettrica da biogas;
- Tale attività è autorizzata con determinazione dirigenziale della Provincia di Lodi n. REGDE/480/2018 del 19/6/2018 rilasciata ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e del Titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006 in quanto assoggettata ad AIA per l’attività 5.3-b;
- L’autorizzazione di cui alla d.d. REGDE/480/2018 è stata rilasciata alla società Ankorgaz SpA e poi volturata a Biomet Srl con determinazione dirigenziale n. REGDE/413/2019 del 14/5/2019;

**dato atto** che Biomet Srl ha depositato istanza di variante non sostanziale della d.d. REGDE/480/2018 sul portale regionale [www.mutarevizirl.it](http://www.mutarevizirl.it) (ora [www.procedimenti.servizirl.it](http://www.procedimenti.servizirl.it)) con l’identificativo FERA102925 (prot. prov. n. 7292 del 1/3/2019) finalizzata ad apportare le seguenti modifiche all’assetto tecnologico dell’impianto:

- § implementazione di un sistema di upgrading del biogas finalizzato alla produzione di biometano da immettere in rete di distribuzione SNAM;
- § realizzazione di un sistema di trattamento del digestato liquido con scarico in c.i.s. (denominato Roggia Valloria) della parte di refluo trattato non riutilizzata all’interno dell’impianto;
- § modifica dello scrubber;
- § installazione di un motore cogeneratore a gas metano di rete (in sostituzione del motore a biogas autorizzato nel provvedimento vigente);
- § installazione di una caldaia di emergenza della potenza di 1,5 MWt alimentata a metano;

**richiamati** i seguenti elementi salienti della procedura:

- in data 25/5/2019 (prot. prov. n. 17933) è stata inviata comunicazione di avvio del procedimento e contestuale richiesta di documentazione amministrativa integrativa a perfezionamento dell'istanza;
- Biomet Srl ha trasmesso le integrazioni documentali in data 24/6/2019 (prot. prov. n. 21571), 22/7/2019 (prot. prov. n. 24778 – 24782 – 24783) e 13/9/2019 (prot. prov. n. 29608);
- In particolare, con la documentazione pervenuta il 24/6/2019, Biomet ha integrato l'istanza iniziale del 1/3/2019 con ulteriori elementi da valutare:
  - § realizzazione di un nuovo ramo viabilistico di collegamento tra la rotatoria al km 267+800 della s.s. n. 9 "Via Emilia" e l'argine maestro del fiume Po, ubicato sul territorio comunale di Guardamiglio;
  - § riesame dell'AIA ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006 in esito alla pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/8/2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti;
- con nota del 22/8/2019 (prot. prov. n. 27595) la Provincia di Lodi ha indetto la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona convocando la prima seduta per il giorno 10/10/2019;
- in occasione della riunione tenutasi il 10/10/2019 sono emersi alcuni aspetti da chiarire per i quali si rimanda in generale al verbale della conferenza, conservato agli atti di questo procedimento, ma di cui si richiama in particolare:
  - § la modifica delle caratteristiche del cogeneratore a metano di rete che, rispetto all'ipotesi iniziale viene proposto con una taglia lievemente maggiore e che necessita di essere autorizzato in via ordinaria come medio impianto di combustione (MIC) ai sensi del d.lgs. 115/2008 e 20/2007; tale autorizzazione non è ricompresa nel procedimento di autorizzazione unica e AIA in argomento, ma deve essere rilasciata con atto a parte coordinato e richiamato nell'atto conclusivo con conseguente adeguamento del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA;
- in data 7/11/2019 (prot. n. 36222) e 18/12/2019 (prot. n. 40791) Biomet Srl ha fornito i chiarimenti necessari e le proprie controdeduzioni a quanto emerso nel corso della riunione della conferenza di servizi;
- in data 21/1/2020 (prot. n. 1867) Biomet ha presentato al competente ufficio della Provincia di Lodi formale istanza di autorizzazione per la costruzione ed esercizio dell'impianto di cogenerazione alimentato a metano ai sensi dei d.lgs. 20/2007 e 115/2008;
- con nota n. prot. 5577 del 20/2/2020 la Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento in esito all'istanza di cui sopra e integrato la conferenza di servizi con la procedura ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 20/2007, fissando una riunione unica per il giorno 11/3/2020, poi rinviata a data da destinarsi a causa della sopraggiunta emergenza sanitaria da Covid-19;
- in data 9/6/2020 (prot. n. 15843) è stata riaggiornata la conferenza di servizi fissando per il giorno 18/6/2020 la riunione;

**evidenziato** che la riunione del 18/6/2020 si è tenuta in modalità telematica e pertanto il verbale è stato trasmesso solo successivamente con nota prot. n. 20277 del 21/7/2020 con alcune ulteriori precisazioni, che integrano gli esiti della discussione di seguito sintetizzati:

§ approvazione delle modifiche impiantistiche proposte per l'attività di trattamento rifiuti e produzione di biometano;

§ parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del cogeneratore a metano ai sensi del d.lgs. 115/2008 e 20/2007;

§ condivisione e approvazione dei criteri di cessazione di qualifica del rifiuto (End of Waste) per il compost e il biometano ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 in recepimento delle Linee Guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) pubblicate il 6/2/2020;

§ approvazione dell'allegato tecnico e assenso al riesame, con valenza di rinnovo dell'AIA, con particolare riferimento all'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti;

§ stralcio dell'ipotesi di realizzazione del nuovo ramo viabilistico presentato il 24/6/2019 (prot. prov. n. 21571) poiché l'azienda intende continuare ad usare lo svincolo all'argine maestro del fiume Po in loc. Alberelle-Case Corvi lungo la S.S. 9 "Via Emilia" al km 267+400, già storicamente in uso dal precedente proprietario del sito produttivo ubicato in Località Berghente;

§ determinazione di concludere il procedimento in argomento assentendo a quanto richiesto dal proponente alle condizioni e prescrizioni contenute nell'allegato tecnico e a condizione che venga acquisita l'autorizzazione da parte di ANAS all'esecuzione delle opere di miglioria stradale dello svincolo di cui sopra;

**richiamate** in particolare le ulteriori considerazioni inerenti gli aspetti viabilistici che sono emerse a valle della riunione del 18/6/2020, inoltrate unitamente al verbale e di seguito sintetizzate:

- la necessità di mettere in sicurezza lo svincolo stradale e l'accesso sull'argine in capo a Biomet Srl prescritta nell'autorizzazione vigente (d.d. REGDE/480/2018), benché formalmente non superata, ad oggi attiene a una situazione migliorata e quindi non paragonabile alla situazione di pericolosità che nel 2012 aveva fatto scaturire tale prescrizione;
- Biomet Srl nel corso della conferenza di servizi ha fatto presente che il 17/2/2020 aveva presentato ad AIPO una proposta di migliorie dello svincolo di accesso all'argine predisposto a seguito del sopralluogo effettuato sul posto con ANAS, che ha indicato alcune prescrizioni; tale proposta è stata inviata via mail nel corso della riunione del 18/6/2020 ed è stata acquisita formalmente agli atti provinciali il 3/7/2020 (prot. prov. n. 18277);
- AIPO si è espressa su tale proposta con parere favorevole, ai soli fini idraulici, con il rispetto di alcune prescrizioni; Biomet Srl ha trasmesso tale nota anche agli atti provinciali in data 16/7/2020 (prot. prov. 19916);
- Biomet Srl risulta, ad oggi, avere titolo per il transito sull'argine maestro del Po in forza dell'esistente concessione valida fino al 2024 ma deve perfezionare, tramite SIPIUI, la propria posizione effettuando esclusivamente la variazione del titolare della concessione; tale passaggio risulta necessario per interloquire con ANAS e completare l'intervento di migliorie stradali sulla s.s. n. 9 via Emilia;

**in considerazione** di quanto sopra e tenuto conto della delle tempistiche previste dalla normativa di settore per accedere all'incentivazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, cui aderisce la società proponente, si ritiene opportuno confermare l'intenzione di procedere alla chiusura della conferenza di servizi decisoria approvando quanto richiesto da Biomet Srl, cui rimane in capo l'obbligo di provvedere al perfezionamento della messa in sicurezza dello svincolo all'argine maestro del fiume Po in loc. Alberelle-Case Corvi lungo la S.S. 9 "Via Emilia" al km 267+400;

**richiamata** la determinazione dirigenziale REGDE/612/2020 del 23/7/2020 avente ad oggetto: "*Biomet Srl con sede legale in comune di Belgioioso, via dante Alighieri n. 67 ed impianto di produzione energia (cogeneratore a metano) ubicato in comune di San Rocco al Porto, località Berghente*" con cui è stata rilasciata l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a metano avente potenza termica nominale pari a 2.998 kWt i cui

contenuti sono recepiti e integrati nell'Allegato tecnico allegato al presente provvedimento;

**richiamate** le seguenti ulteriori procedure riferite agli aspetti paesaggistici connessi al presente procedimento:

- con determinazione dirigenziale n. REGDE/693/2019 del 26/7/2019 la Provincia di Lodi ha rilasciato a Biomet Srl l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 con riferimento al progetto presentato in data 1/3/2019;
- con specifico riferimento alla realizzazione del nuovo ramo viabilistico di collegamento tra la rotatoria al km 267+800 della s.s. n. 9 "Via Emilia" e l'argine maestro del fiume Po, ubicato sul territorio comunale di Guardamiglio – di cui all'integrazione progettuale del 24/6/2019 (prot. n. 21571) – Biomet Srl ha presentato a questa Provincia ulteriore istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 sulla quale la Commissione provinciale per il paesaggio si è espressa con un richiesta di integrazioni e chiarimenti (prot. prov. n. 30974 del 24/9/2019); vista l'intenzione espressa dal proponente di rinunciare alla realizzazione dell'opera, il competente ufficio provinciale provvederà alla chiusura del procedimento con atto a parte;

**dato atto** che l'allegato tecnico redatto a conclusione dell'iter istruttorio contiene le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto e costituisce parte integrante del presente provvedimento;

**dato atto** altresì che:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 così come aggiornato dall'art. 26, del d.lgs. 46/2014;
- l'AIA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia, l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché atti di altre autorità;
- l'allegato Tecnico comprende il Piano di Monitoraggio e Controllo la cui attuazione è a carico del Gestore secondo le modalità e la frequenza indicate nel "Quadro F";
- l'ente preposto al controllo del rispetto delle condizioni dell'AIA è l'ARPA Lombardia secondo quanto stabilito dall'art. 29-decies comma 3 del d.lgs. 152/2006;

**rilevato** che la Società ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori in data 22/7/2020;

**considerato** che :

- in data 11/5/2020 è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia la richiesta di comunicazione antimafia, e che la stessa risulta, alla data di emanazione del presente provvedimento, ancora in istruttoria;
- a tale proposito in data 24/7/2020 è pervenuta, con nota in atti provinciali al prot. n. 20650, l'autocertificazione prevista nei casi di cui all'art. 89 del d.lgs. 159/2011 del soggetto che rappresenta la società;

**dato atto** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

**attestata** sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

**fatti salvi** gli eventuali diritti di terzi;

**D E T E R M I N A**

sulla base delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate,

1. di stabilire che il presente atto costituisce determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/1990, svoltasi in forma simultanea e modalità sincrona come indicato nelle premesse, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori dei beni e servizi pubblici interessati al rilascio del provvedimento di cui al punto 1 e 2;

2. di rilasciare alla società Biomet Srl (P.IVA 10542950968) con sede legale in via Dante Alighieri, 67 in comune di Belgioioso (PV) e impianto produttivo ubicato in comune di San Rocco al Porto (LO), loc. Berghente, 4, il riesame ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006 con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (attività 5.3-b) per la costruzione ed esercizio di un impianto di trattamento biologico di rifiuti non pericolosi con produzione di compost ed energia da fonti rinnovabili;

3. di stabilire che il presente provvedimento costituisce modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 e dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 consistente in:

§ implementazione di un sistema di upgrading del biogas finalizzato alla produzione di biometano con immissione in rete di distribuzione SNAM;

§ realizzazione di un sistema di trattamento del digestato liquido con scarico in c.i.s. (denominato Roggia Valloria) della parte di refluo trattato non riutilizzata all'interno dell'impianto;

§ modifica dello scrubber;

§ installazione di un motore cogeneratore a gas metano di rete avente potenza termica nominale di 2.998 kWt, connesso all'installazione IPPC e autorizzato con provvedimento a parte di cui alla determinazione dirigenziale n. REGDE/612/2020 del 23/7/2020;

§ installazione di una caldaia di emergenza della potenza di 1,5 MWt alimentata a metano;

4. di dare atto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 per il compost e il biometano, così come sono indicati nel paragrafo B.6 dell'allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di rammentare che il gestore del complesso IPPC è tenuto a rispettare i suddetti criteri e che, prima della commercializzazione degli "End of Waste", deve predisporre la *dichiarazione di conformità*, da conservare presso il sito produttivo a disposizione per eventuali controlli;

6. di imporre a Biomet Srl di provvedere al perfezionamento della messa in sicurezza dello svincolo di accesso all'argine maestro del fiume Po in loc. Alberelle-Case Corvi lungo la S.S. 9 "Via Emilia" al km 267+400 prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, intesa come primo conferimento di rifiuti;

7. le opere siano realizzate, per quanto non previsto dal presente atto, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 380/2001, nonché agli strumenti urbanistici approvati e a quelli adottati, al regolamento edilizio vigente e alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

8. di stabilire che il termine per l'inizio dei lavori decorre dalla data di rilascio del presente provvedimento che annulla e sostituisce i precedenti atti e pertanto, in applicazione dell'art. 15 del DPR 380/2001, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno e il termine per la conclusione non può superare tre anni dall'inizio dei lavori;

9. di stabilire, che la Società comunichi alla Provincia di Lodi, al Comune di San Rocco al Porto, al comune di Guardamiglio e ad ARPA Lombardia territorialmente competente:

§ entro 15 giorni dal ricevimento del presente provvedimento quali opere/manufatti all'interno del sito produttivo dell'installazione IPPC risultano già completate;

§ la data di inizio e di conclusione dei lavori da rendersi ai sensi del D.P.R. 380/2001 e

s.m.i. per le opere/manufatti ancora da realizzare;

§ la data di entrata in funzione dell'impianto, intesa come inizio del ritiro dei rifiuti;

§ la data della prima immissione del biometano nella rete di distribuzione SNAM;

10. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento decorre dall'accettazione delle polizze fideiussorie da parte della Provincia di Lodi come meglio specificato nei successivi punti 11 e 12;

11. la polizza fideiussoria in essere ai sensi della d.g.r. 19461/2004 deve essere aggiornata con gli estremi e le tempistiche connesse al rilascio del presente atto entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso; non essendo intervenute modifiche sui quantitativi di rifiuti trattati e sulle operazioni, si conferma l'ammontare già prestato;

12. di stabilire che la polizza fideiussoria a garanzia della dismissione dell'impianto previsto dal DM 10/9/2010 deve essere anch'essa aggiornata con gli estremi del presente atto e con i costi di dismissione ricalcolati, come da piano asseverato di dismissione e demolizione acquisito agli atti provinciali contestualmente all'istanza del 1/3/2019 (prot. 7292);

13. di rammentare che:

§ ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 così come aggiornato dall'art. 26, del d.lgs. 46/2014;

§ l'AIA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia, l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché atti di altre autorità;

14. di rammentare altresì che l'esercizio dell'attività di cui al presente provvedimento è subordinato anche al rispetto dei termini, delle prescrizioni e degli adempimenti indicati nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente alle tavole allegate:

- a. Layout impianto - tavola A.03.1 rev. 02
- b. Planimetria gestione acque – tavola A.05 rev. 02
- c. Planimetria emissioni sonore ed in atmosfera – tavola A.06 rev. 01
- d. Planimetria gestione rifiuti – tavola A.07 rev. 02
- e. Caratteristiche costruttive del pozzetto di campionamento

15. di disporre che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del d.lgs.152/2006, così come modificato dal d.lgs. 46/2014, la Società svolga specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a partire dalla data di emanazione dell'AIA vigente, o comunque, in caso di cessazione dell'attività, prima della scadenza naturale dell'AIA, contemporaneamente alla cessazione dell'attività, e secondo modalità concordate con ARPA Lombardia;

16. di far presente che ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 dell'art.29-octies del titolo III bis della parte seconda del d.lgs.152/2006:

- comma 1: *“l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni”*;
- comma 2: *“il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. omissis...”*;
- comma 3: *“il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:*

a) **entro quattro anni** dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione

*Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;*

*b) quando sono trascorsi **10 anni** dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione”*

· comma 4: *“Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) di cui al medesimo comma 4”;*

· comma 9: *“Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame”;*

17. di far presente che, così come previsto dal comma 5 dell'art.29-octies del d.lgs. 152/2006, nei casi di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza di tale termine l'autorizzazione si intende scaduta. Come previsto dal comma 11 dell'art.29-octies del d.lgs. 152/2006 s.m.i., fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

18. di rammentare che nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale;

19. di riservarsi di revisionare l'Allegato Tecnico nei casi previsti dall'art. 29-octies, comma 4 del d.lgs. 152/2006;

20. di stabilire che in caso di inosservanza delle prescrizioni troveranno applicazione anche le sanzioni di cui all'art. 44 del d.lgs. 28/2011;

21. di stabilire che la cessazione dell'attività dell'impianto deve avvenire in conformità a quanto stabilito al paragrafo E.9 dell'allegato tecnico, integrato con il Piano di Dismissione e Demolizione e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del d.lgs. 387/2003

22. copia del presente atto, completo degli allegati, deve essere conservato presso l'insediamento produttivo e tenuta a disposizione degli Enti di controllo;

23. di far presente, che qualora l'esito della comunicazione del Ministero dell'Interno, viste le risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia, fosse positiva la scrivente Amministrazione provvederà immediatamente alla revoca dell'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento;

24. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo pec ai seguenti destinatari:

- § Biomet Srl.
- § Comune di San Rocco al Porto (LO)
- § Comune di Guardamiglio
- § ARPA della Lombardia
- § ATS Milano – sede territoriale di Lodi
- § Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- § A.N.A.S. S.p.A.
- § A.I.P.O.
- § Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova
- § E - Distribuzione
- § Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni – Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie



- § Ministero delle Comunicazioni
- § Aeronautica Militare – Comando I Regione Aerea
- § Comando in capo del Dipartimento M.M. dell’Alto Tirreno
- § Comando Militare Esercito “Lombardia” Milano
- § Regione Emilia Romagna

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data

IL DIRIGENTE DELL’AREA I TECNICA

*Ing. Alessandro Farnè*

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)*

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l’Amministrazione Provinciale di Lodi